

Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 .
Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

Settore: **Normativa nazionale**

Data: **20/01/1997**

Numero: **3**

§ 98.1.37151 - Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 .

Anagrafe - Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica.

Emanata dal Ministero dell'interno.

Prot. n. 09700826/15100/412

Roma, 20 gennaio 1997

Ai prefetti della Repubblica Loro Sedi
Al Commissario di Governo per la provincia di Trento
Al Commissario di Governo per la provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale della Vale D'Aosta Aosta
Ai Commissari di Governo
Loro Sedi
All'Istituto nazionale di Statistica - Viale Liegi n. 11 Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la Funzione
Pubblica - Roma
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e
delle Libere Professioni - Roma
Al Ministero della Difesa - Roma
Al Ministero della Pubblica Istruzione gabinetto - Roma
Al Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e per l'Università -
Roma
Al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Roma
All'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Roma
All'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblici - Roma
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on. le sig. Ministro - Sede
Alla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e gli Affari del
Personale - Sede
Alla Scuola Superiore dell'Amministrazione Civile dell'Interno - Sede

Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a., questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del [D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#), prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica.

L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).

Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del [D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#).

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, la certificazione della composizione del nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 38 del [D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797](#), secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.

A tale certificazione, nel tempo, è stato equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento l'INPS rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati alla prestazione.

Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto, in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione, mentre i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.

In quest'ultima ipotesi, la certificazione della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti, non contrasta con la disposizione di cui alla citata [circolare n. 11 del 1996](#).

Analogo discorso va effettuato per le notizie richieste dall'Amministrazione della Difesa per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.U.C.

In base alle predette considerazioni, sono, quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni comunali in relazione ai casi esposti.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere con ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale

(Gelati)